

COMUNE DI NOVATE MILANESE

STATUTO

Approvato con deliberazione di CC n. 51 del 14/05/1998

Aggiornato a seguito O.I. con deliberazioni
CC n. 66 del 23/6/98 e
CC n. 87 del 29/7/98

Modificato e approvato con deliberazione di CC n. 81 del 30/10/2001
E CC n. 86 del 06/11/2001
E CC n. 94 del 26/11/2001
E CC n. 87 del 19/11/2003

Titolo I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I L'azione amministrativa

Art. 1 Il governo della comunità

1. La comunità locale è autonoma.
2. Il Comune – attraverso le norme del presente statuto - assicura il governo della comunità locale e ne rappresenta gli interessi globali.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
4. Nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria.
5. La titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione è esercitata secondo il principio di sussidiarietà.
6. Il Comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.

Art. 2 Il Comune nella comunità nazionale

1. Il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.
2. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri enti locali si attua secondo criteri di collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno riconoscimento delle rispettive prerogative istituzionali.

Art. 3

Il Comune nella comunità internazionale

1. Il Comune, parte organica del sistema delle Autonomie locali e regionali d'Europa, promuove e partecipa alle iniziative di cooperazione e di scambi internazionali, anche tramite concrete forme di solidarietà, ed attua le più ampie forme di educazione alla pace, al fine di contribuire ad una sempre migliore conoscenza tra i popoli e ad una loro crescita che superi gli attuali squilibri.

Art. 4

Principi programmatici

- 1. Il Comune concorre a garantire il rispetto della dignità di ogni persona a cominciare dal diritto alla vita favorendo l'adozione degli strumenti necessari perché l'esistenza di ogni essere umano, dall'inizio e in ogni suo momento, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti.**
2. Il Comune, riconoscendosi parte di una società multietnica, tutela tutti i componenti della comunità impegnandosi affinché il sistema dei diritti e dei doveri si realizzi in base ai principi della solidarietà e delle pari opportunità, senza pregiudizio per la condizione individuale e nel rispetto dei valori di cui cittadine e cittadini sono portatori.
3. Il Comune fornisce le informazioni - nelle forme e nei modi ritenuti più idonei - per consentire il responsabile esercizio dei diritti di cittadinanza, sia a livello locale che generale.
- 4. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, orientando gli interventi relativi all'educazione, alla salute e ai servizi alla persona verso il sostegno e la valorizzazione dei diritti della stessa secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune riconosce e sostiene la libertà di scelta educativa della famiglia e, secondo le funzioni ed i compiti suoi propri e a quelli ad esso specificamente assegnati dalla legge, coordina e supporta l'azione delle diverse agenzie educative del territorio.**
- 5. Il Comune ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e si adopera altresì per la diffusione dei valori di solidarietà, tolleranza e convivenza pacifica e sostiene la cooperazione e l'aiuto alle popolazioni vittime incolpevoli dei conflitti.**
6. Nel Comune le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali.
7. Il Comune riconosce a tutti i bambini ed ai minori in genere i diritti sanciti dalla "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia", si impegna a garantirne il rispetto e favorisce la loro progressiva partecipazione alla vita della comunità.
8. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e nei propri organi collegiali, oltretutto degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
- 9. Il Comune valorizza altresì il ruolo della donna all'interno della società e mira al raggiungimento di una pari dignità tra uomo e donna e alla possibilità di accesso, soprattutto per le donne in posizioni di disagio o di svantaggio, a una migliore qualità della vita e del lavoro. In particolare il Comune tutela la dignità della donna come persona e ne valorizza il genio, ponendo in atto ogni iniziativa idonea a promuoverli e difenderli; condanna ogni forma di**

comunicazione e pubblicità che ne sminuisca la dignità; promuove interventi contro la violenza, in qualsiasi modo essa si manifesti.

10. Il Comune tutela l'ambiente anche promuovendo azioni che favoriscano lo sviluppo sostenibile ed educino al rispetto, alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può proclamare, in coincidenza con le giornate domenicali o altre festività civili e religiose, giornate di educazione ambientale. Le giornate possono essere proclamate secondo un calendario annuale. Nelle giornate stesse, oltre alla chiusura al traffico del centro cittadino e l'autorizzazione all'apertura degli esercizi commerciali e pubblici esercizi sono promosse dal Comune, in collaborazione con organizzazioni, istituzioni e operatori economici locali, manifestazioni per la cultura, la ricreazione, lo sport e il tempo libero e con particolare riguardo ai contenuti ambientali e di interesse collettivo.
11. Il Comune promuove e valorizza il volontariato, ne chiede la collaborazione nello svolgimento dei servizi, in particolare quelli alla persona, alla vigilanza e tutela del territorio e dell'ambiente. Il regolamento comunale ne disciplina le attribuzioni, ivi compreso, occorrendo, l'affidamento della funzione di accertamento di violazioni amministrative, nonché il rilascio ai volontari di tessere nominative o altri segni distintivi delle funzioni; il regolamento stesso può prevedere anche la corresponsione di un eventuale rimborso delle spese.

Art. 5

Modalità dell'attività amministrativa

1. Il Comune pone cittadine e cittadini al centro dell'azione amministrativa ed assegna alla tutela dell'ambiente carattere fondamentale.
2. Il Comune esercita le sue funzioni di governo del territorio, di sviluppo della comunità, di gestione dei servizi secondo i principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa tramite il metodo della programmazione partecipata, della chiarezza procedurale e della massima accessibilità, soprattutto in direzione delle persone con maggiori difficoltà.

Art. 6

Interventi in campo economico

1. Il Comune cura lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse territoriali.
2. A tal fine il Comune, oltre a promuovere, favorire ed indirizzare l'attività di soggetti pubblici e privati, riconoscendo particolare rilevanza alla presenza ed al ruolo del movimento cooperativo, realizza e gestisce iniziative ed interventi di natura imprenditoriale.

Titolo II GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I Norme generali

Art. 7

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo, di controllo politico amministrativo e decisionale nelle materie demandategli dalla legge.
3. La Giunta comunale è l'organo di attuazione degli indirizzi politico amministrativi deliberati dal Consiglio comunale.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

Art. 8
Disposizioni generali

1. Le competenze degli organi del Comune sono quelle determinate dalla legge e dal presente statuto.
2. Ai consiglieri ed agli assessori si applicano le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla normativa vigente.
3. Tutte le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio devono essere corredate dai pareri tecnici e di regolarità contabile, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Capo II
Il Consiglio comunale

Art. 9
Presidenza

1. Il Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, dopo aver proceduto all'accertamento delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri, elegge nel proprio seno, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un Presidente ed un vice-Presidente; quest'ultimo fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice-Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.
3. Il Presidente convoca e dirige i lavori e le attività del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio fornisce, attraverso l'ufficio di presidenza (o eventualmente l'ufficio segreteria), una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

Art. 10
Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:
 - della regolarità della convocazione e della riunione;
 - della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
 - dell'attività consultiva delle Commissioni consiliari;
 - della partecipazione del Segretario;
 - del rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione - delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
 - del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.
- 2 Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

Art. 11
Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere regolamentare, programmatico, organizzativo e negoziale.
2. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.
3. Il Consiglio comunale, nell'ambito di appositi regolamenti, disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di governo, di gestione, organizzazione e controllo dell'attività dell'ente. Essi vengono adottati, nelle materie di propria competenza, nel rispetto dello statuto e dei principi fissati dalla legge.

Art. 12
Nomina, revoca e mozione di sfiducia
costruttiva dei rappresentanti dei Comuni
presso Aziende, Istituzioni ed Enti

1. Alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni provvede il Sindaco sulla base della normativa vigente e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni e delle Aziende Speciali nonché dei rappresentanti del Comune presso enti provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, entro i termini di scadenza del precedente incarico; nel caso in cui siano dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altra causa, provvede, sulla base dei medesimi indirizzi, il Sindaco entro 45 giorni,

Art. 13
Gruppi consiliari

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capi gruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

Art. 14
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consultive permanenti e dei gruppi di lavoro istituiti con compiti di iniziativa, di elaborazione preventiva, di controllo, di raccordo tra Giunta e Consiglio e di collegamento con la cittadinanza.
2. Il regolamento del Consiglio comunale ne disciplina la composizione, la proporzionalità, le specifiche competenze nonché definisce le forme di informazione dei Consiglieri e le modalità di svolgimento dei lavori.
3. Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dai regolamenti.
4. Il Consiglio comunale può procedere ad inchieste, nominando una specifica commissione, i cui compiti, funzioni e composizione sono definiti nella deliberazione – assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, se costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 15
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. E' consigliere anziano chi ha riportato la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati sindaco proclamati consiglieri.
3. Ogni consigliere quale titolare dell'azione di stimolo e di vigilanza sulle attività e sulle iniziative del Comune ha diritto di presentare proposte di deliberazioni secondo le modalità di cui al regolamento del Consiglio comunale e di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi e da appositi regolamenti comunali.
4. Ogni consigliere comunale ha, inoltre, diritto di iniziativa e può presentare interrogazioni e mozioni alle quali, entro 30 giorni dalla data di presentazione, viene data risposta da parte del Sindaco o, della Giunta, secondo le rispettive competenze.
5. I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, cioè alle sedute in cui, nell'arco dell'anno solare, si approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. In tal caso la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.
6. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi si fa carico - valutate le circostanze di fatto e di diritto, e secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli organi elettivi - degli oneri per il patrocinio legale dei consiglieri e degli assessori. In caso di condanna per dolo o colpa grave le spese sono ripetute a carico del responsabile.

Capo III
La Giunta comunale

Art. 16
Composizione, elezione, competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune in esecuzione del mandato politico e programmatico da lui ricevuto, ed assume le sue decisioni in forma collegiale.
2. La Giunta attua gli indirizzi del Consiglio comunale ed adotta gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 t.u., nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, dei responsabili delle unità organizzative.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale e lo informa periodicamente sull'andamento dei servizi nonché sulle attività proprie e delle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune.
4. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero, non superiore a 7, di assessori, non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nominati dal sindaco.
5. Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti per le materie di loro competenza.
6. La Giunta provvede, su proposta del Sindaco, con propria deliberazione, da comunicare al Consiglio, all'organizzazione delle proprie attività per settori omogenei provvedendo nel contempo ad individuare gli assessori ai quali è conferita la cura dei

settori medesimi.

7. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita un maggioranza speciale.
8. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
9. In caso di rinnovo del Consiglio la Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova.
10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
11. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione dei provvedimenti adottati che vengono sottoscritti dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario stesso.

Capo IV Il Sindaco

Art. 17 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza della Giunta con i poteri attribuiti dal regolamento, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e di gestione.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuita, tramite delega, al Direttore Generale. La rappresentanza in giudizio viene esercitata con il patrocinio di legali qualificati.
3. Il Sindaco, nominati gli assessori, delega loro specifiche competenze, e funzioni di sua competenza nei limiti fissati dal presente Statuto. Il Sindaco può inoltre revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
4. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta nella prima seduta del Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, avvengono nelle sedute del Consiglio comunale previste per la discussione degli equilibri di bilancio.
5. Ai fini di garantire la massima collegialità nelle decisioni ed unitarietà dell'azione amministrativa, il Sindaco esercita funzioni di amministrazione e di coordinamento dell'attività comunale e in particolare della Giunta.
6. Può sospendere, prima che ne sia data esecuzione, atti specifici adottati dai singoli assessori o dal Segretario o dai Dirigenti, e può avocare atti di competenza degli stessi per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
7. Ha inoltre potestà di adottare le ordinanze ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti, nelle materie previste dalla legge.

Art. 18 Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta, un Vice-Sindaco che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, nonché in caso di sospensione dell'esercizio

della funzione.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore più anziano di età.

Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione popolare
all'amministrazione

Art. 19

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative che hanno sede nel territorio comunale o che in esso svolgano le proprie attività per lo sviluppo sociale, anche mediante adeguate forme di collaborazione, l'erogazione di contributi economici finalizzati e altre provvidenze in ossequio alle norme legislative e ai regolamenti vigenti.
2. Il Comune riconosce alle libere forme associative la funzione di strumento privilegiato di consultazione per la formazione di programmi e atti amministrativi specifici garantendo loro, inoltre, la facoltà di esercitare un ruolo propositivo e stimolante verso la Giunta o il Consiglio comunale, nei modi e nei termini previsti dal regolamento sulla partecipazione.
3. A tale scopo è istituito l'Albo cui vengono iscritti, a domanda, gli organismi di cui al primo comma. Le modalità di iscrizione sono normate da apposito regolamento sulla partecipazione.

Art. 20

Partecipazione all'amministrazione locale

1. Il Comune promuove la partecipazione della comunità all'amministrazione locale attraverso:
 - a -lo strumento fondamentale dell'informazione preventiva e tramite richieste di pareri, indizione di assemblee e effettuazione di sondaggi di opinione;
 - b -istituzione di consulte, che a partire dalla propria specificità e rappresentanza, siano sede di elaborazione, approfondimento e proposte.
2. Apposito regolamento disciplina l'esercizio della partecipazione popolare.

Art. 21

Iniziativa e proposta popolare

1. Tutti i cittadini hanno facoltà di presentare, singoli o associati, richieste e proposte dirette a tutelare gli interessi collettivi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento sulla partecipazione.
3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Capo II **La consultazione dei cittadini**

Art. 22 *Referendum*

1. Il Comune sostiene e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, in particolar modo nelle forme dei referendum, le cui modalità di attuazione sono determinate nel Regolamento sulla partecipazione.
2. Le materie sottratte al referendum sono le seguenti :
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - b) personale del Comune e delle aziende speciali;
 - c) regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;
 - d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
 - e) materie sulle quali gli organi istituzionali del Comune devono esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - f) atti e provvedimenti inerenti la tutela di minoranze etniche, religiose e sociali;
 - g) costituzione di aziende speciali, istituzioni e società per azioni ;
 - h) tutte le materie in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali, nonché da quelle che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Capo III **Il procedimento amministrativo**

Art 23 *Attività amministrativa*

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali e nel presente statuto; principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nullaosta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la conclusione del procedimento entro i termini previsti dall'Amministrazione comunale.
5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità viene promosso ed agevolato il ricorso all'autocertificazione in tutti i casi previsti dalla legge.
6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento

espresso ed adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

Art. 24
Interventi nel procedimento
amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati gli interessi giuridicamente rilevanti coinvolti nell'emanazione del provvedimento, anche ove gli stessi facciano capo ad associazioni, comitati o singoli cittadini.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno il diritto di partecipare all'attività amministrativa mediante memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati dall'Amministrazione ove attinenti all'interesse rappresentato.
3. Il regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplina le modalità ed i termini dell'intervento nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.
4. I diritti del contribuente sono riconosciuti, tutelati e recepiti negli specifici regolamenti.

Art. 25
Comunicazione dell'inizio
del procedimento

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, ai diretti interessati, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 26
Accesso agli atti ed ai documenti
amministrativi

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici.
2. I cittadini possono prendere visione di tutti gli atti e documenti comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia, con le modalità stabilite dal regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Gli atti esclusi dall'accesso da norme statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici, comunque in ossequio ai limiti posti dalla normativa vigente.
4. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

Art. 27
Obbligo di deliberazione

1. In tutti i casi in cui la legge attribuisce al silenzio degli organi comunali il significato ed il valore di un provvedimento, detti organi hanno il dovere di verificare la legittimità e la pubblica opportunità e convenienza del provvedimento tacito non appena questo si

è formato, dando conto, con specifico atto, della eventuale decisione di non dare avvio al procedimento di annullamento o revoca d'ufficio del predetto provvedimento tacito.

2. Nell'ipotesi in cui il Comune sia convenuto in giudizio o sia comunque chiamato a partecipare ad un giudizio, la Giunta ha il dovere di assumere esplicita e motivata determinazione in proposito, anche nel caso di determinazione negativa, comunque in tempo utile per l'inizio della difesa.

Art. 28 *Informazione*

1. Il Comune assicura la più ampia informazione sia sugli atti da assumere che su quelli già assunti.
2. Per consentire alla cittadinanza il pieno esercizio dei propri diritti e la massima facilità d'accesso, il Comune organizza un ufficio con compiti di informazione sulle procedure e sui servizi comunali.

Capo IV **Tutela del cittadino**

Art. 29 *Il Difensore Civico*

1. Al fine di tutelare i diritti dei cittadini di fronte al procedimento amministrativo, nonché di garantire agli stessi l'accesso agli atti e istituito l'ufficio di tutela civica. Tale ufficio è affidato ad un Difensore Civico.
2. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può ricorrere al Difensore Civico, il quale può proporre agli organi competenti la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto. I cittadini e gli enti interessati ad un determinato procedimento amministrativo, prima di adire al Difensore Civico debbono rivolgere, ai competenti uffici del Comune, una richiesta scritta volta ad ottenere notizie sullo stato della pratica che li riguarda. Trascorsi venti giorni dalla presentazione della richiesta, senza che abbiano ottenuto una risposta soddisfacente, gli stessi possono rivolgere istanza al Difensore Civico.

Art. 30 *Requisiti e incompatibilità*

1. Il Sindaco invita, tramite pubblico avviso, gli interessati a ricoprire il ruolo del Difensore Civico a presentare la propria candidatura, mediante specifica richiesta, allegando il proprio curriculum documentante i requisiti tecnici-professionali posseduti.
2. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, avere esperienza in materie giuridico-amministrative ed avere, al momento della presentazione della candidatura, un'età non inferiore a 40 anni.
3. Le candidature sono selezionate da una Commissione, che propone al Consiglio i nominativi in un numero non inferiore a tre. In tale selezione costituirà criterio preferenziale la residenza nel Comune di Novate.
4. La Commissione è costituita dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente del Consiglio comunale e da tre capigruppo, di cui due in rappresentanza della minoranza, e viene nominata dal Consiglio comunale.

5. Sono previste per la carica di Difensore Civico le medesime cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali
6. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato, con le stesse modalità della prima elezione, una sola volta.

Art. 31 Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale, al di fuori del proprio seno, a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, tra i cittadini italiani in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.
2. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 32 Prerogative

1. Il Difensore Civico opera nei confronti dell'Amministrazione comunale, degli Enti, Istituzioni e Aziende da essa dipendenti o sottoposti a suo controllo e vigilanza.
2. Egli interviene, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa. Interviene altresì, su atti e provvedimenti, anche definitivi, proponendo all'organo competente un riesame della decisione.
3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico non abbia esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa e giurisdizionale.
4. Il Difensore Civico, a seguito di ricorsi dei cittadini, in relazione ai poteri ed ai compiti riconosciuti dai commi precedenti:
 - chiede verbalmente o per iscritto, notizie e documenti circa le situazioni sottoposte alla sua attenzione. Le richieste sono trasmesse al funzionario competente che provvede ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 gg. dal ricevimento;
 - consulta e, ove occorra, richiede copia, senza il limite del segreto di ufficio, di tutti gli atti, i documenti e le informazioni relativi all'oggetto del proprio intervento;
 - sente il Responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti, allo scopo di ricercare congiuntamente soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - segnala per iscritto al Sindaco ed al Segretario Generale le disfunzioni e le inadempienze riscontrate;
 - trasmette al Consiglio comunale, ove lo ritenga opportuno, relazioni su questioni specifiche per le quali ravvisi la necessità che ne sia investito il Consiglio, con la facoltà di formulare contestualmente proposte, osservazioni, suggerimenti;
 - presenta una relazione annuale al Consiglio comunale sull'attività svolta nella quale deve dare riferimento circa l'efficacia e l'efficienza della macchina comunale, suggerendo anche proposte per il miglior funzionamento della stessa.
5. Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio - nei casi previsti dall'art. 17 comma 38 Legge 127/97 - sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con le indicazioni delle norme violate, entro dieci

giorni dall'affissione all'Albo Pretorio. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, né da comunicazione all'Ente entro 15 giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati”.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso, il Difensore Civico, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta, con adeguata motivazione.
7. Il funzionario o il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è passibile di sanzioni disciplinari secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle Amministrazioni interessate.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I Organizzazione dei servizi

Art. 33

Principi di ordinamento dei servizi.

1. L'organizzazione dei servizi comunali risponde ai criteri costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ed ha carattere di strumentalità rispetto al perseguimento dei fini istituzionali, ed in particolare alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini ed alla realizzazione del programma amministrativo del Sindaco approvato dal Consiglio comunale.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi comunali si ispirano a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, rispondono a criteri di flessibilità e perseguono il costante miglioramento della qualità delle prestazioni in relazione all'evoluzione delle funzioni svolte e delle aspettative dei cittadini.

Art. 34

Assetto organizzativo.

1. Il Regolamento di organizzazione, adottato dalla Giunta comunale sulla base dei criteri fissati dal Consiglio comunale, definisce le regole per la determinazione dell'articolazione della struttura organizzativa in unità di diversa complessità, la sua integrazione e coordinamento in funzione dei principi di ordinamento dei servizi.

Art. 35

Il Segretario e il Vice Segretario comunale.

1. Il ruolo del Segretario comunale è definito dalla legge, dal Regolamento di organizzazione e dagli atti di organizzazione di competenza del Sindaco.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può, con proprio atto, nominare un Vice-Segretario con modalità e funzioni indicate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 36

Ruoli e funzioni di direzione della struttura.

1. Il Regolamento di organizzazione definisce le regole per l'individuazione dei ruoli responsabili della direzione della struttura, precisandone le attribuzioni ed i poteri.
2. La definizione della funzione direzionale è ispirata al principio della distinzione dei poteri di indirizzo e controllo, attribuite agli amministratori, da quelli di carattere gestionale, di competenza dei Responsabili delle strutture.
3. Il Regolamento definisce le regole per il conferimento degli incarichi direzionali e per la valutazione dell'esercizio del ruolo direzionale.

Art. 37

Incarichi direzionali con contratto a tempo determinato.

1. Il Regolamento, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, definisce le regole per l'attribuzione di incarichi direzionale o di alta specializzazione mediante stipulazione di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

Art. 38

Personale comunale.

1. La dotazione organica del personale definisce i fabbisogni complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, con riferimento all'intera struttura comunale, al fine di assicurare il maggior grado di flessibilità nell'utilizzo del personale, nel rispetto dei contratti di lavoro, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti dell'ente e dal programma amministrativo da attuare.
2. Il Regolamento di organizzazione definisce, anche, le regole per l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative.
3. L'organizzazione del lavoro all'interno delle strutture valorizza e promuove le capacità e le professionalità individuali e collettive, sollecita e favorisce il coinvolgimento attivo dei dipendenti e ne promuove la formazione e l'aggiornamento professionale a tutti i livelli.
4. Il Comune di Novate, nella tutela dei propri diritti ed interessi e purché non si configuri conflitto di interesse con l'ente, assume il patrocinio legale dei dipendenti che si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento delle loro funzioni. In caso di condanna per dolo o colpa grave le spese sono ripetute a carico del responsabile.

Titolo V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

I servizi comunali

Art. 39

Piano dei servizi

1. Il Consiglio comunale approva il piano generale dei servizi pubblici erogati alla comunità. Il piano deve indicare: l'oggetto, le caratteristiche dei servizi, la forma di

gestione scelta, previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.

2. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, e consorzio anche previo accordo di programma.
3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

Art. 40
Nuovi servizi

1. L'organizzazione di un nuovo servizio deve essere preceduta da una adeguata valutazione della convenienza ed opportunità di sovrapporsi ad eventuali operatori locali.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga le motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale.

Art. 41
Pubblico interesse

1. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
2. Il Comune, inoltre, assicura le modalità di esercizio che rendano effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
3. Il Comune provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione sia tramite interventi diretti, che attraverso la definizione di accordi con operatori che forniscano servizi di interesse pubblico sul territorio.

Art. 42
Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, viene istituita azienda speciale ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 142/90.
2. Le modalità di funzionamento dell'azienda sono determinate nello Statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale.

Art. 43
Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi socio culturali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi programmatici da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al

momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
5. Gli Amministratori delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, nonché di un documento, corredato dai curricula dei candidati e da un programma che specifica gli obiettivi da raggiungere.
6. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale.
7. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente e di almeno la metà dei consiglieri o di oltre la metà dei consiglieri, comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina dei nuovi Amministratori.
8. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco su proposta del Consiglio comunale.
9. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

Titolo VI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I L'autonomia finanziaria

Art. 44

Le risorse per la gestione corrente e gli investimenti

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Consiglio comunale determina i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
1. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
2. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione del rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione del Consiglio comunale viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 45
Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili delle unità organizzative riferiscono periodicamente alla Giunta comunale circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con particolare riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il Consiglio comunale può informarsi sull'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti, al segretario e ai responsabili dell'unità organizzative sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Capo II
Revisione economico finanziaria

Art. 46
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi elettivi e gestionali del Comune e i revisori.
2. L'incarico di revisore non può essere conferito a coloro che, pur in possesso dei requisiti professionali richiesti, non siano a norma della legislazione vigente eleggibili o non possono ricoprire la carica di consigliere comunale o dipendente della Regione Lombardia o della Provincia di Milano. Si estendono, inoltre, ai revisori le cause di ineleggibilità e decadenze previste dall'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 6-quinquies della legge n. 80/91.
3. Costituiscono causa di decadenza oltre all'insorgere di cause di ineleggibilità nel corso dell'incarico comportamenti dei Revisori in contrasto o in difformità con quanto previsto nel Regolamento di contabilità in materia di revisione e controllo.

Titolo VII
NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I
Sullo statuto

Art. 47
Entrata in vigore ed efficacia dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ente.
2. Le norme del presente statuto integrano, in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

Art. 48
Interpretazione dello statuto

1. Le norme del presente statuto si interpretano secondo l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente dal Codice Civile.

Art. 49
Revisione dello statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta, oltre che da ciascun consigliere comunale, anche su richiesta del 5% dei cittadini elettori del Consiglio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la proposta.
2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un'adeguata motivazione esplicita.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio comunale procede ad una verifica e valutazione degli istituti in esso previsti deliberando, di conseguenza, le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie.

Capo II
Norme finali

Art. 50
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Novate Milanese" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1984.
2. Lo stemma è fasciato d'oro e di rosso, alla banda d'azzurro, attraversante, caricata dal leone leopardito d'argento, lampassato di rosso.
3. Il gonfalone è costituito da drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: "Comune di Novate Milanese". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 51
Adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale nell'adottare i regolamenti di rispettiva competenza fissano l'ammontare, minimo e massimo, delle sanzioni alla trasgressione degli stessi.

